Pubblicato il 24/05/2019

N. 06464/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03636/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3636 del 2019, proposto da

Nicola Calenzo, Giampaolo Cancellieri, Daniela Cannatella, Rosa Capurzo, Carmela Maria Gaetana Cambareri, Enzo Castelli, Enza Colavito, Vito Cirillo, Giovanni Colella, Salvatore Consiglio, Valeriano Dominici, Giuseppe Gaipa, Andrea Jonathan Ianni', Giovanna Leone, Giuseppe Mangone, Lorenzo Andrea Marasco, Michele Mottola, Ermanno Ninno, Tiziana Pizzingrilli, Alberto Spada, Domenico Taccogna, Andrea Truppa, Giuseppe Tucci, Clelia Verazzo, Giuseppe Vivace, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Terni, via della Caserma, 5;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Sara Frittella non costituito in giudizio;

Per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare

1) del Decreto Dipartimentale n. 73 del 28.01.2019 ("Integrazione graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326"), nella parte in cui, richiamando quanto previsto dal D.M. 374/2017, non considera il diploma di **scuola** secondaria per ITP (insegnante tecnico pratico) titolo idoneo per richiedere l'inserimento nella II Fascia delle graduatorie di istituto (doc. 1);

2) del D.M. n. 374 del 1.06.2017 ("Aggiornamento II e III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto personale docente ed educativo - triennio scolastico 2017/2020") nella parte in cui - all'art. 2, lett. A) - non considera il diploma di **scuola** secondaria per ITP (insegnante tecnico pratico) come titolo idoneo a permettere l'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la specifica classe di concorso (doc. 2);

2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere, 2.1.) il D.P.R. 19/2016, il D.M. 249/2010, il D.M. 131/2007, nella parte in cui non riconoscono

come titolo abilitante all'insegnamento il possesso di un diploma di **scuola** secondaria per ITP
e per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti ad essere iscritti nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ove gli stessi hanno richiesto l'inserimento con domanda presentata entro il 16.02.2019 relativamente alle classi ivi indicate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti, tutti docenti tecnico pratici, hanno impugnato gli atti di cui in epigrafe nella parte in cui li esclude dall'inserimento nella II fascia di circolo e di Istituto.
Alla camera di consiglio del 21 maggio 2019, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato secondo quando recentemente affermato dalla decisione del Consiglio di Stato n.4503 del 23 luglio 2018.
In tale decisione è stato infatti chiarito che:
a) il diploma ITP non ha valore abilitante né tale valore può desumersi dal decreto ministeriale 30 giugno 1998 n. 39 in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso e, pertanto, non sussistono i

presupposti giuridici perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia;

b) la oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari non può valere per consentire l'iscrizione nella seconda fascia. La mancata proposizione di idonei percorsi abilitativi non sia meritevole di positiva valutazione in considerazione della specificità della situazione di parte ricorrente laddove la mancata attivazione di percorsi abilitanti può essere censurata mediante l'azione ex art. 31 c.p.a. e, in caso di persistente inerzia o inadempimento, mediante l'adozione, presso il giudice competente, di idonea azione risarcitoria.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza per legge e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alfonso Graziano, Presidente FF

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Alfonso Graziano

IL SEGRETARIO